



Ordinanza sullo sport militare

Modifica del 13 dicembre 2019

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 ottobre 2003¹ sullo sport militare è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 2, 2^{bis} e 4

² Concerne soltanto il testo tedesco.

^{2bis} Possono inoltre essere autorizzati a partecipare alla PDG concorrenti civili. Sono parimenti considerati concorrenti civili i militari, i militari di eserciti stranieri, gli ex militari, i membri del Corpo delle guardie di confine e dei corpi di polizia che hanno compiuto il 65° anno di età.

⁴ La partecipazione è possibile al massimo fino al compimento del 65° anno d'età. Questo limite d'età non si applica ai concorrenti civili della PDG.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.

13 dicembre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 512.38

